



SINTESI CCNL LAVORO DOMESTICO

L'ASSUNZIONE DELLA COLF E DELLA BADANTE

Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, che è stato stipulato il 1° luglio 2013 ed è scaduto il 31/12/2016, ma in vigore fino al nuovo rinnovo. Tale documento contiene tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda modalità di assunzione, ferie, malattie, permessi, assenze, maternità, Tfr, etc.

Con l'assunzione della colf, o della badante, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro. Questo comprende diritti e doveri da ambo le parti: per il datore di lavoro (la Famiglia) e il lavoratore/trice (la Badante).

LIVELLI DI ASSUNZIONE

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
A	Collaboratore generico:	Mansioni generiche, esecutive prettamente manuali o di fatica (addetto alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia) addetti ad altre mansioni (non assistenza di persone) senza esperienza professionale o con esperienza inferiore a 12 mesi.
A Super	Addetti esclusivamente alla compagnia o le baby sitter	Addetti alla compagnia alle persone o baby sitter

LIVELLI DI ASSUNZIONE

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
B	Collaboratore generico polifunzionale:	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode autista)
B Super	Assistente a persone autosufficienti con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode autista) con assistenza specifica a persone autosufficienti

LIVELLI DI ASSUNZIONE

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
C	Mansioni di professionalità specifica relativa a compiti assegnati svolti in totale autonomia e responsabilità:	Es: cuoco, maggiordomo.
C Super	Assistente di persone non autosufficienti, con anche attività connesse alla pulizia ed al vitto	Incombenze relative al normale andamento della vita familiare (pulizia, riassetto, cucina, lavanderia, custode autista) con assistenza specifica a persone non autosufficienti.

LIVELLI DI ASSUNZIONE

LIVELLO	DESCRIZIONE	MANSIONE
D	Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento Amministratore dei beni di famiglia.	Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare; Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare.
D Super	Assistente a persone non autosufficienti (formato). Almeno 500 ore di corso.	Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

ORARIO DI LAVORO art. 15

La durata normale dell'orario di lavoro viene concordata fra le parti con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di **54 ore settimanali**, per i lavoratori conviventi e 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di **40 ore settimanali** distribuite su 5 o 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

ORARIO DI LAVORO art. 15

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli, B e B super, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a **30 ore settimanali**; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

ORARIO DI LAVORO art. 15

TIPO DI LAVORO	ORARIO SETTIMANALE	ORARIO GIORNALIERO
CONVIVENTE TOTALE	54	10 (non consecutive)
CONVIVENTE RIDOTTO	30	collocate: > dalle 6.00 alle 14.00 > dalle 14.00 alle 22.00 > 10 ore su 3 giorni/settimana
NON CONVIVENTI	40	8 (non consecutive)

MINIMI RETRIBUTIVI

(in vigore dal 1 gennaio 2018)

TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)		
A	629,15	
AS	743,55	
B	800,74	
BS	857,94	
C	915,15	
CS	972,33	
D	1.143,91	+ indennità 169,15
DS	1.201,11	+ indennità 169,15

MINIMI RETRIBUTIVI

(in vigore dal 1 gennaio 2018)

**TABELLA B - LAVORATORI DI CUI
ART. 15 - 2° CO. (valori mensili)**

B	571,96
BS	600,56
C	663,46

MINIMI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1 gennaio 2018)

TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)	
pranzo e/o colazione	1,93
cena	1,93
alloggio	1,67
totale	5,53

MINIMI RETRIBUTIVI

(in vigore dal 1 gennaio 2018)

TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)	
A	4,57
AS	5,39
B	5,72
BS	6,06
C	6,40
CS	6,74
D	7,78
DS	8,12

LAVORO NOTTURNO

art.11, 12, 15

Sono previsti particolari inquadramenti e specifiche retribuzioni definite in sede contrattuale per quanto riguarda il lavoro notturno:

- personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali nella fascia oraria 20.00 – 8.00 (Tabella D), c'è obbligo di corrispondere la prima colazione, la cena e un'adeguata sistemazione notturna.

- ⦿ personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna (senza fini assistenziali) con fascia oraria 21.00 – 8.00 (Tabella E). Il lavoratore deve poter riposare; se dovessero essere richieste prestazioni diverse queste non sono lavoro straordinario, ma retribuite in modo diverso secondo le tabelle.
- ⦿ inoltre è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, che è compensato, se ordinario con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto

MINIMI RETRIBUTIVI

(in vigore dal 1 gennaio 2018)

TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

	AUTOSUFF.	NON AUTOSUFF.
BS	986,62	
CS		1.118,18
DS		1.381,30

TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO	660,61	
-------------------	--------	--

Art. 15 -tabella G

Viene introdotta la possibilità da parte di un datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (livello CS o DS) di poter assumere una collaboratrice, da inquadrare a livello CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite con la tabella G del contratto

MINIMI RETRIBUTIVI (in vigore dal 1 gennaio 2018)

**TABELLA G - PRESTAZIONI PER COPERTURA
DEI GIORNI DI RIPOSO A PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI (valori orari)**

CS	7,26
DS	8,75

Assunzione a tempo indeterminato e determinato

L'assunzione domestica si presuppone sempre a **tempo indeterminato**; i datori di lavoro possono avvalersi di lavoratrici a **tempo determinato** solo nei seguenti casi:

- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, ivi compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

- ⦿ sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o che fruiscono di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap;
- ⦿ per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenza sanitaria assistenziale e casa di riposo.

Assunzione a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato **può essere prorogato**, ma solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. La proroga è ammessa una sola volta e, comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore, compresa l'eventuale proroga, ai 3 anni.

RIPOSO art. 14

Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle ore di riposo esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata dello straordinario, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana.

Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Il riposo domenicale è irrinunciabile.

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata.

RIPOSO art. 14

TIPO DI LAVORO	RIPOSO GIORNALIERO	RIPOSO SETTIMANALE
CONVIVENTE TOTALE	11 ore consecutive (la notte) 2 ore non retribuite	36 ore, di cui: 24 la domenica o altro 12 in altro giorno
CONVIVENTE RIDOTTO	11 ore 11 ore consecutive 2 ore non retribuite	Variabile in base alla distribuzione settimanale
NON CONVIVENTI	Variabile	Variabile

PERIODO DI PROVA art. 13

Il periodo deve intendersi di lavoro effettivo

LIVELLO	PERIODO
A – AS	8 gg.
B – BS	8 gg.
C – CS	8 gg.
D - DS	30 gg.

- Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
- Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

STRAORDINARIO art.16

STRAORDINARIO	MAGGIORAZIONE
Straordinario dalle 40 fino alle 44 ore	10%
Straordinario feriale oltre 44 ore	25%
Straordinario festivo e lavoro festivo. Lavoro domenicale nelle festività nazionali e infrasettimanali	60%
Straordinario nelle 12 ore di riposo non domenicale	40%
Straordinario notturno	50%

STRAORDINARIO art.16

Per il rapporto di lavoro a ore le festività non dovranno essere lavorate e verranno retribuite con 1/26mo. In caso di prestazione lavorativa è dovuta la maggiorazione suindicata.

Lavoro nei giorni di riposo settimanale; (art. 14) in caso di prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana magg.ne del 40%.

In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% + diritto all'uguale numero di ore di riposo.

FESTIVITA' art.17

*1° gennaio – 6 gennaio – lunedì di Pasqua – 25 aprile –
1° maggio – 2 giugno - 15 agosto – 1° novembre –
8 dicembre – 25 dicembre – 26 dicembre – S. Patrono,*
in queste giornate il lavoratore ha diritto al completo
riposo e alla retribuzione normale.

Se una delle festività sopra elencate coincide con la
domenica (o nel giorno di riposo stabilito) il lavoratore
ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in
alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione
globale di fatto mentre se è lavorata è dovuto, oltre alla
normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle
ore lavorate maggiorate del 60%.

FERIE art. 18

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a **26 giorni lavorativi** di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei).

Mesi di servizio e giorni di ferie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,17	4,33	6,50	8,67	10,83	13,00	15,16	17,33	19,50	21,66	23,83	26,00

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Il periodo di ferie va concordato tra le parti (forma scritta).

Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio.

In caso di anzianità inferiore all'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato.

La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso).

Le ferie non possono essere monetizzate
(salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di **2 anni**.

SOSPENSIONE LAVORO EXTRAFERIALE

ART.19

Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corrisposizioni.

SOSPENSIONE LAVORO EXTRAFERIALE

ART.19

Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.

ASSENZE E PERMESSI art. 20 e 21

In caso di **decesso di familiari** (fino al 2° grado di parentela) spettano 3 giorni di calendario retribuito.

Al lavoratore uomo per la **nascita di un figlio** spettano 2 giorni di permesso retribuito.

Per **visite mediche** documentate e coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro: 16 ore annue retribuite per i conviventi.

Per i non conviventi con orario settimanale non inferiore a 30 ore : 12 ore annue retribuite, che verranno riproporzionate per gli orari inferiori.

ART. 9 PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.

ART. 9 PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici. L'utilizzo del monte ore per le finalità indicate dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione.

TRASFERIMENTI art. 31

In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno **15 giorni** prima.

Per i primi 15 giorni viene riconosciuta una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per il lavoratore e per gli effetti personali, sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che non è stato preavvisato e che non accetta il trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

TRASFERTE art. 32

Il lavoratore convivente è tenuto a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie.

In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

Avrà diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute.

Avrà diritto a una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni effettuati in trasferta, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

MALATTIA art. 26

Dovrà essere giustificata con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all'indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

CONSERVAZIONE DEL POSTO PER CONVIVENTI E NON

ANZIANITA'	GG. CALENDARIO	gg. Calendario per malattia oncologica
fino a 6 mesi	10	15
da 7 mesi a 2 anni	45	67
oltre 2 anni	180	270

MALATTIA art. 26

INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA			
ANZIANITA'	GG. AL 50%	GG. AL 100%	TOTALE GG.
fino a 6 mesi	primi 3 gg.	dal 4° in poi	8
Da 7 mesi a 2 anni	primi 3 gg.	dal 4° in poi	10
Oltre 2 anni	primi 3 gg.	dal 4° in poi	15

MALATTIA art. 26

La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

INFORTUNIO art. 28

Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:

- entro le 24 ore per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

INFORTUNIO art. 28

CONSERVAZIONE DEL POSTO

ANZIANITA'	GG. CALENDARIO
fino a 6 mesi	10
da 7 mesi a 2 anni	45
oltre 2 anni	180

TRATTAMENTO ECONOMICO

Primi 3 giorni a carico del datore di lavoro.

Per il periodo successivo l'indennità è corrisposta dall'INAIL.

LAVORATRICI MADRI art. 24

La lavoratrice avviserà il datore di lavoro dello stato di gravidanza consegnandogli il certificato medico con indicata la data presunta del parto.

Dall'inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non potrà essere licenziata salvo che per giusta causa.

Le dimissioni della lavoratrice sono valide solo se comunicate in forma scritta (non è tenuta al preavviso).

Durante il periodo di assenza per maternità la relativa indennità è corrisposta dall'INPS. Il datore di lavoro deve garantire la maturazione e la contestuale liquidazione dei ratei di tredicesima, TFR e la maturazione delle ferie.

LAVORATRICI MADRI art. 24

Astensione obbligatoria indennizzabile	Indennità di maternità
<ul style="list-style-type: none">• 2 (1) mesi prima del parto• 3 (4) mesi dopo il parto <p>L'astensione facoltativa alla lavoratrice NON è dovuta, ma può chiederla il padre</p>	<p>Pagata dall'INPS con 80% della retribuzione convenzionale a condizione che siano versati 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti o 26 nel precedente</p>

PREAVVISO art. 39

Da calcolare in giorni di calendario.

In caso di dimissioni il preavviso è ridotto del 50%.

	FINO A 5 ANNI	OLTRE I 5 ANNI
Lavoro dalle 25 ore settimanali	15 gg.	30 giorni
	FINO A 2 ANNI	OLTRE I 2 ANNI
Lavoro inferiore alle 25 ore settimanali	8 gg.	15 gg.
	FINO A 1 ANNO	OLTRE 1 ANNO
Personale che usufruisce di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e con i propri mobili.	30 giorni	60 giorni

IL LICENZIAMENTO E LE DIMISSIONI

Possono avvenire per i seguenti motivi:

- ⦿ interruzione del periodo di prova;
- ⦿ licenziamento da parte del datore di lavoro;
- ⦿ dimissioni del lavoratore;
- ⦿ licenziamento per giusta causa;
- ⦿ decesso del datore di lavoro o del lavoratore
- ⦿ risoluzione consensuale

DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere convalidate.

Le tre modalità valide sono:

- ⦿ a) presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- ⦿ b) presso il Centro per l' Impiego;
- ⦿ c) sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sede (ricevuta telematica di comunicazione inps di cessazione).

DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE

Tutti i lavoratori domestici devono presentare al datore di lavoro, in una fase precedente alla stipula del contratto ed alla assunzione, i seguenti documenti:

- ◎ **carta d'identità** o altro documento equivalente, non scaduta;
- ◎ **tessera sanitaria** aggiornata rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;

- ◉ **codice fiscale**;
- ◉ **permesso di soggiorno** che consente attività lavorativa (per i lavoratori extracomunitari); se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la copia del modello di richiesta del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico, e la ricevuta attestante la presentazione della richiesta del permesso, rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.
- ◉ **eventuali diplomi** o attestazioni professionali specifici

Rapporto di lavoro domestico tra parenti

- Il rapporto di lavoro domestico tra parenti e affini entro il terzo grado è ammesso, purché sia provato. La prova non è richiesta nel caso in cui il datore sia non autosufficiente oppure un sacerdote.
- Il rapporto di lavoro domestico tra coniugi è, invece, ammesso solo se il “datore coniuge” sia non autosufficiente.

CONTRATTO DI LAVORO

Le condizioni di lavoro devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore in una lettera d'assunzione che dovrà indicare:

- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- l'eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;
- l'eventuale durata del periodo di prova;
- la categoria di inquadramento e l'anzianità di servizio del lavoratore nella categoria;

- la retribuzione pattuita;
- la convivenza o meno con il datore di lavoro;
- le eventuali condizioni del vitto e dell'alloggio;
- gli orari della prestazione di lavoro;
- l'eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva;
- il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;
- la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari.

Comunicazioni all'INPS

La procedura amministrativa consiste nell'inviare all'Inps la comunicazione dell'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente l'assunzione stessa. Con l'attuale normativa (Legge n. 2 del 2009,) **il solo referente per il lavoro domestico è l'INPS.**

Comunicazioni all'INPS

La comunicazione deve essere effettuata tramite **PIN** con una delle seguenti modalità:

- tramite telefono, al numero **803 164**;
- **via web**, collegandosi al sito dell'INPS nell'area dedicata ai servizi on line;

PROROGA, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE

In caso di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell'attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro, la comunicazione all'Inps, va effettuata **entro 5 giorni** dall'evento.

RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA art. 33

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA art. 33

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno. L'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA art. 33

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

- ⦿ retribuzione minima contrattuale, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominato indennità di funzione;
- ⦿ eventuali scatti di anzianità;
- ⦿ eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
- ⦿ eventuale superminimo

CRITERI DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE

◎ RETRIBUZIONE FISSA MENSILE

Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile: 26

Retribuzione oraria = (retribuzione mensile X 12 : 52): orario settimanale

◎ RETRIBUZIONE ORARIA

Retribuzione giornaliera = (retribuzione oraria X ore settimanali X 52 : 12) : 26

Retribuzione mensile = (retribuzione oraria X ore settimanali X 52) : 12

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD PERSONALE DOMESTICO

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____
 nato/a Felino PR
comune
 il 02/04/1923 data di nascita sesso M F Provincia o Stato estero di nascita Italiana
cittadinanza
 domiciliato/a in Milano MI 20143
comune Provincia C.A.P.
 VIA GUGLIELMO FERRERO _____
Indirizzo

DICHIARA

di aver corrisposto per prestazioni di lavoro domestico nell'Anno 2017
 periodo dal 01/01/2017 al 01/04/2017

Cognome Nome

Codice Fiscale _____
 nato/a PERU' EE
comune Provincia o Stato estero di nascita
 il 24/02/1959 data di nascita sesso M F PERU'
cittadinanza
 domiciliato/a in Milano MI 20125
comune Provincia C.A.P.
 VIA PONTE SEVESO _____
Indirizzo

Compensi erogati	91 giorni detrazioni
Retribuzione lorda (comprensiva di tredicesima) euro	1.666,45
Contributi INPS a carico del lavoratore euro	77,17
Netto corrisposto euro	1.590,00
Altre erogazioni	251,42

IL DATORE DI LAVORO

_____ |_|_| |_|_| |_|_|_|
Luogo data _____

IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE

_____ |_|_| |_|_| |_|_|_|
Luogo data _____

TFR

CONTRIBUTI INPS

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI		
RETRIBUZIONE ORARIA	IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF
fino a € 7,97	€ 1,41 (0,35) (2)	€ 1,42 (0,35) (2)
oltre € 7,97 fino a € 9,70	€ 1,59 (0,40) (2)	€ 1,60 (0,40) (2)
oltre € 9,70	€ 1,94 (0,49) (2)	€ 1,95 (0,49) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 1,02 (0,26) (2)	€ 1,03 (0,26) (2)

(2) QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Avvertenze

La causale di versamento, riportata nella parte alta del bollettino, deve essere necessariamente conservata per l'attestazione dei dati che hanno portato al calcolo del contributo versato tramite il presente M.Av.

- Modalità di pagamento:
- presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio senza addebito di commissioni
 - presso tutti gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Sondrio senza addebito di commissioni
 - gli sportelli di qualsiasi altra Banca senza addebito di commissioni
 - gli Uffici Postali
 - su internet all'indirizzo www.scrignopagofacile.it utilizzando:



Banca Popolare di Sondrio

Fondata nel 1871

Società cooperativa per azioni
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio - piazza Garibaldi, 16
Tel. 0342 528.111 - Fax 0342 528.204
Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> E-Mail: info@popso.it

M.AV. ELETTRONICO

La presente operazione è da accogliere secondo le modalità indicate nella circolare ABI Serie Tecnica O n. 120 del 30 giugno 1994 ed è regolata alle condizioni interbancarie vigenti senza applicazione di commissioni a carico del versante

Causale del versamento

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

CODICE INPS : ██████████
C.F. DATORE LAVORO : ██████████
C.F. LAVORATORE : ██████████

SEDE : MILANO FIORI
CODICE RAPPORTO : ██████████
DATORE DI LAVORO : ██████████
LAVORATORE : ██████████
TRIMESTRE : 2 ANNO: 2017
SETTIMANE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE: 1° MESE: 10000
2° MESE: 00000
3° MESE: 00000
1=SETT.LAVOR. 2=SETT.PREAVVISO

ORE : 010 RETRIBUZIONE ORARIA : 0007,81

IMPORTO : 000013,90
CONTR. ORG. : 000000,30
IMPORTO TOTALE: 000014,20

CODICE ORGANIZZAZIONE: F2
DATA CESSAZIONE: 31.03.2017

copia per il lavoratore

Attestazione di pagamento

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

CODICE INPS : ██████████
C.F. DATORE LAVORO : ██████████
C.F. LAVORATORE : ██████████

SEDE : MILANO FIORI
CODICE RAPPORTO : ██████████
DATORE DI LAVORO : ██████████
LAVORATORE : ██████████
TRIMESTRE : 2 ANNO: 2017
SETTIMANE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE: 1° MESE: 10000
2° MESE: 00000
3° MESE: 00000
1=SETT.LAVOR. 2=SETT.PREAVVISO

ORE : 010 RETRIBUZIONE ORARIA : 0007,81

IMPORTO : 000013,90
CONTR. ORG. : 000000,30
IMPORTO TOTALE: 000014,20

CODICE ORGANIZZAZIONE: F2
DATA CESSAZIONE: 31.03.2017

data pagamento

(Firma del datore di lavoro)

Per informazioni e servizi chiamare
Numero Verde gratuito 803164
con tariffa 06164164
Numeri attivi con operatore dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

Servizio di incasso a mezzo M.Av. elettronico gestito dalla Banca Popolare di Sondrio

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 94694494 di Euro 14,20

intestato a:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV I.N.P.S.

eseguito da: 9516247311
VIA G. FERRERO
20143 MILANO MI

da pagare a:
I.N.P.S.
VIA CIRO IL GRANDE
00144 ROMA

codice MAV:
05696421483721073

scadenza:
10/04/2017

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

causale: CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
CODICE INPS : 9516247311172034
C.F. DATORE LAVORO : FFRNRC23D0205266
C.F. LAVORATORE : FFRRL59B642611E

SEDE : MILANO FIORI
CODICE RAPPORTO : 9516247311

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta

€ sul C/C n. 94694494 di Euro 14,20

TD 247

intestato a:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV I.N.P.S.

005696421483721073

SCADENZA	CODICE MAV
10/04/2017	05696421483721073
Eseguito da: ██████████ VIA G. FERRERO 20143 MILANO MI	
Riferimento: 9516247311	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

<005696421483721073> 0000014+20 > 000094694494< 247>

SCATTI DI ANZIANITA' art. 36

Spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

Gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.

Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

TREDICESIMA MENSILITA' art. 38

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio quando dovuta.

La tredicesima può essere rateizzata mensilmente in accordo fra le parti

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto.

(T.F.R.) art. 39

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate in base all'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT.

L'anticipazione del T.F.R. è consentita per non più di una volta all'anno, solo su richiesta del lavoratore e nella misura massima del 70% di quanto maturato.

CHIARIMENTI SUI CONTEGGI

- Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
- Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).

- Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
- Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

CASSA COLF art.47

Fornisce prestazioni assistenziali a Lavoratori e Datori domestici. E' finanziata con la trattenuta di **0,03 € per ogni ora retribuita**, di cui **0,01 € a carico del lavoratore**, tramite bollettino MAV dei contributi trimestrali. Le prestazioni decorrono solo dopo un anno e aver versato almeno **25 €**, e prevedono: per il Lavoratore, il rimborso dei tickets sanitari, il ricovero ospedaliero e la convalescenza; per il Datore l'assicurazione a copertura dei rischi Inail in caso di decesso o invalidità permanente del proprio dipendente e il contenzioso.

RICOVERO, CONVALESCENZA E TICKET SANITARI

Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20 giorni, anche in caso di ricovero in day-hospital, ma non di pronto soccorso

FORME ONCOLOGICHE

Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 30 giorni, tale indennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day-hospital ma non di pronto soccorso

INDENNITÀ GRANDI INTERVENTI IN STRUTTURE PUBBLICHE

Nei casi di grandi interventi chirurgici o di gravi eventi morbosi, nelle strutture pubbliche o convenzionate con il pubblico, attiva una garanzia indennitaria di € 1.000,00 per intervento che va a coprire le spese complementari dell'iscritto.

RIMBORSO SPESE PERIODO GRAVIDANZA

La CAS.SA.COLF provvede a rimborsare le spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l'intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di € 1.000,00.

RIMBORSO SPESE PER I TRATTAMENTI FISIOTERAPICI

La CAS.SA.COLF provvede al rimborso per le spese per i trattamenti fisioterapici La CAS a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari e per le cure termali attestate da apposita prescrizione del medico

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE:

www.cassacolf.it

Grazie per l'attenzione e per la
partecipazione al nostro corso di
formazione.

